



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 38/2002

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

CONSIDERATO che la Società EDISON GAS S.p.a., nel quadro delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Termoli mantiene n° 2 (due) piattaforme per l'estrazione di petrolio e n° 1 (uno) galleggiante di stoccaggio e caricazione, collegati tra loro da sea – line giacenti sul fondo;

VISTA la Legge 19.12.1956 n° 1447 recante “Modifiche alla legge 01.01.1886 n° 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14.03.1884”;

VISTO il D.P.R. 24.05.1979, n° 886 recante “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. n° 128 in data 09.04.1959, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;

VISTA la Legge 31.12.1982 n° 979 in materia di “Disposizioni per la difesa del mare”;

VISTA la propria ordinanza n. 05/95 in data 18.04.1995 con la quale è stato interdetto il pubblico uso del mare circostante il campo petrolifero “CAMPO ROSPO MARE”;

VISTO il foglio n. DD.NN/12903 in data 12 agosto 2002 dell'Istituto Idrografico della Marina di Genova con il quale quell'Istituto, al fine di poter aggiornare ed uniformare le cartografie nautiche alla luce della recente normativa emanata dalla Capitaneria di Porto di Pescara afferente all'interdizione al pubblico uso del mare circostante il pozzo petrolifero “RSMC” ricompreso nel più ampio “CAMPO ROSPO MARE”, richiedeva la correzione e la contestuale revisione dell'Ordinanza n. 05/95 di cui innanzi è cenno;

RITENUTO necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, mantenere un'area interdetta al pubblico uso del mare, atteso che sulla medesima in occasione degli allibi che ivi si svolgono, operano contemporaneamente numerosi mezzi navali, impiegati in assistenza alle operazioni in parola;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Termoli insistono le seguenti installazioni destinate alla coltivazione degli idrocarburi in concessione alla Società EDISON GAS S.p.a.:

- Piattaforma fissa di produzione denominata “**ROSPO MARE A**” incentrata in Lat. 42° 12' 11" N – Long 014° 58' 15" E;

- Piattaforma fissa di produzione denominata “**ROSPO MARE B**” incentrata in Lat. 42° 12' 45" N – Long 014° 56' 48" E;
- Galleggiante di stoccaggio e caricaione denominato “**ALBA MARINA**” incentrato in Lat. 42° 12' 02" N – Long. 014° 56' 21?? E.

Tutte le suindicate piattaforme sono così segnalate:

1. Segnalamenti luminosi:

- fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia riproducente il segnale della lettera “U” dell’alfabeto “Morse” (periodo 15 secondi) – Visibile per 360°;
- fanale a luce rossa fissa di ostacolo aereo con portata luminosa non inferiore a tre miglia, visibile per 360° ubicato sulla estremità superiore della piattaforma;
- luci perimetrali di ingombro a luce bianca diffusa alle estremità più esterne delle piattaforme.

2. Segnalamenti acustici:

- Nautofono di portata acustica non inferiore a due miglia riproducente la lettera “U” dell’alfabeto “Morse” (periodo 30 secondi).

Il galleggiante “ALBA MARINA” mostra i segnalamenti luminosi PREVISTI DAL Regolamento per prevenire gli abbordi in mare per le navi alla fonda.

ORDINA

Articolo 1

Nella zona di mare delimitata dalle coordinate:

- A)** Lat. 42° 11' 00" N – Long. 014° 59' 30" E;
- B)** Lat. 42° 11' 00" N – Long. 014° 55' 00" E;
- C)** Lat. 42° 12' 00" N – Long. 014° 55' 00" E;
- D)** Lat. 42° 13' 48" N – Long. 014° 57' 00" E;
- E)** Lat. 42° 13' 48" N – Long. 014° 59' 30" E;

è vietato a qualsiasi nave ed imbarcazione in genere, fatta eccezione per le unità eventualmente autorizzate e comunque destinate ad operare alle installazioni in premessa indicate, il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca comunque esercitata.

Articolo 2

Alla Società EDISON GAS S.p.a., concessionaria del “Campo Rospo Mare”, è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dell’Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia (U.N.M.I.G.) e mantenere efficienti le strutture e le dotazioni di sicurezza e salvataggio, ponendo in atto tutte le misure atte ad impedire l'inquinamento marino e danni alle risorse biologiche e vigilare scrupolosamente sull'efficienza di tutti i segnalamenti ottici ed acustici dandone, in caso di avaria, immediato avviso alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato e fatte salvo in tal caso le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento saranno puniti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

L'ordinanza n. 05/95 in data 18 aprile 1995, in premessa citata, è abrogata.

Termoli, lì 24 ottobre 2002.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro SCOTTO DI COVELLA
(L'originale è stata firmata dal Comandante)